

Privacy, Consulenti del lavoro titolari e responsabili del trattamento dati personali

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/02/2019

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere riguardo i profili di responsabilità rivestiti dai Consulenti del lavoro in materia di privacy.

Il Garante ha delineato preliminarmente la distinzione tra i segmenti di attività in cui il consulente del lavoro tratta i dati dei propri dipendenti, ovvero dei propri clienti (persone fisiche) nella sua qualità di professionista, e quelli tipici di questa professione per i quali il medesimo soggetto tratta i dati dei dipendenti del cliente.

Nel primo caso il consulente del lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del cliente per il perseguimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. Per tali ragioni, egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento), in quanto non si limita ad effettuare un'attività meramente esecutiva di trattamento, "per conto" del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento.

Nel secondo caso occorre fare riferimento alla figura del responsabile, che, anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 laddove essa rimane connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare il quale, all'esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l'ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare (3). Il titolare pertanto è il soggetto che, alla luce del concreto contesto nel quale avviene il trattamento, assume le decisioni di fondo relative a finalità e modalità di un trattamento lecitamente effettuato in base ad uno dei criteri di legittimazione individuati dall'ordinamento (v. artt. 6 e 9 del Regolamento).